

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI E VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

- Approvato con DCC n. 11 del 05/02/1991 controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. al n. 12125 nella seduta 22/02/1991.
- Integrato e modificato con DCC n. 62 del 30/03/1992, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. al n. 12062 nella seduta del 10/04/1992.
- Modificato con DCC n. 119 del 16/09/1996, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. al n. 28804 nella seduta del 30/09/1996.
- Modificato con DCC n. 157 del 24/11/1997, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. al n. 21889 nella seduta del 03/12/1997.
- Modificato con DCC n. 102 del 20/07/1998.
- Modificato con DCC n. 171 del 30/11/1998.
- Modificato con DCC n. 170 del 20/12/2000.

PARTE PRIMA

FINALITA'

Art. 1

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 07/09/1990 n. 241, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 08/06/1990 n. 142, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione , in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione facendone richiesta nelle forme previste dalla legge 07/08/1990 n. 241.

Art. 5

1. Il rilascio di copie del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere chiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione (art. 25 L. 241/90).

PARTE SECONDA

SETTORI DI INTERVENTI

Art. 6

1. L' Amministrazione Comunale erogherà, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, i seguenti tipi di contributi:
 - a) Contributi ed agevolazioni di qualsiasi natura a persone e famiglie indigenti e/o bisognose;
 - b) Contributi a studenti meritevoli provenienti da famiglie indigenti e/o bisognose ed interventi per rendere effettivo il diritto allo studio;
 - c) Contributi a Società Sportive operanti nel territorio Comunale che sono iscritte alle relative organizzazioni sportive e/o Associazioni;
 - d) Contributi a Comitati, Associazioni che operano nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, ricreativo, assistenziale, nonché ad associazioni e soggetti rappresentativi di categoria per finalità di promozione economica;
 - e) Contributi ad Associazioni che organizzano attività di promozione culturale o manifestazioni legate a solennità civili o religiose o rivolte alla salvaguardia del territorio e/o ambiente, nonché alla salute ovvero al miglioramento delle condizioni di vita delle categorie svantaggiate;
 - f) Contributi ad Enti Pubblici e a Privati che organizzano attività culturali, ricreative, sportive o manifestazioni rilevanti e di valorizzazione dell'immagine del territorio e/o ambiente;
 - g) Contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitosi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
 - h) Contributi di cui alla Legge Regionale n. 6/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (Diritto allo Studio) ad istituzioni scolastiche;
 - i) Concessione in uso ai soggetti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g) a canone ridotto, simbolico o in comodato di immobili di proprietà comunale non destinati ad uso pubblico per lo svolgimento delle attività indicate alle stesse lettere;

- l) Concessione in uso o in comodato uso ai soggetti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g) e h) di beni mobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali e/o indicate alle stesse lettere;
- m) Contributi ad imprese artigiane, industriali e commerciali per insediamenti in aree appositamente attrezzate dal Comune;
Contributi in conto interessi ad imprese artigiane, industriali, commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per:
a) finanziamenti aventi ad oggetto investimenti produttivi;
b) finanziamenti aventi ad oggetto operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario;
Contributi a fondo perduto ad imprese artigiane ed industriali (di produzione di beni e servizi), imprese commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, in conto capitale e in conto esercizio;
- n) Contributi ad imprese agricole il cui titolare sia in possesso della qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo, per finanziamenti relativi a spese per l'uso di prodotti e di tecniche agronomiche che salvaguardino la fertilità del terreno e l'ecosistema agrario. - Si considerano Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 09/01/1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'anzianità per invalidità, vecchiaia e malattia, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (art. 58 comma 2 Decreto Lgs. 446/97).

Art. 7

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi per la disciplina generale di cui all'art. 32. 2° comma, lettera g), della Legge 142/90, o dai regolamenti relativi ai servizi stessi;
 - b) Per quanto concerne le agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.
2. Qualora nei regolamenti o negli atti normativi che disciplinano i servizi di cui sopra non fossero previste o non fossero sufficientemente precisate le procedure per la concessione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi dovuti per la fruizione dei servizi stessi, verrà applicata integralmente la procedura indicata all'art. 11 del presente regolamento.

PARTE TERZA

SOGGETTI DESTINATARI

Art. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di ogni genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) Persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) Enti Privati, Associazioni, Donazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) Associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta di intervento;
 - e) Scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per i contributi di cui al precedente art. 6 – lettera h), nonché per la concessione di beni mobili strumentali di cui al medesimo art. 6 lettera l);
 - f) Imprese artigiane, industriali, commerciali, pubblici esercizi che hanno o si impegnano ad avere sede od unità locale operativa nel territorio del Comune di Bondeno;
 - g) Imprese agricole il cui titolare sia in possesso della qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo avente sede o Unità locale nel Comune di Bondeno;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Art. 9

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate da Enti ed Associazioni di cui agli artt. 6 e 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli stessi.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti Pubblici o Privati, Associazioni o Comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni o prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali

ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, Privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli Organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 10

1. Gli Enti Pubblici e Privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare degli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare degli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve esser richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

PARTE QUARTA

PROCEDURE

Art. 11

1. Le domande di concessione di contributi od altri benefici di cui all'art. 6 lett. a) e b) devono indicare:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) esplicitazione dettagliata dello stato di bisogno;
 - c) indicazione della finalità per cui è richiesto il contributo;

2. Alla domanda devono essere allegati dichiarazioni sostitutive di certificazione inerenti ai seguenti fatti, stati e qualità personali:

- Situazione reddituale;
- Stato di famiglia.

Art. 12

1. Le domande di persone ed Enti Pubblici e Privati intese ad ottenere i vantaggi economici di cui all'art. 6 – lettera c), d), e), f), g) ed i), devono indicare:
 - a) generalità complete del richiedente oppure la ragione sociale dell'Ente Pubblico o Privato, con indicazione del legale rappresentante;
 - b) motivazione o natura delle richieste;
2. Devono essere corredate, ove occorra, dalla seguente documentazione:
 - a) copia bilancio di previsione;
 - b) programma dell'attività;
 - c) preventivi dettagliati, memorie, note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa;
 - d) indicazioni di altri Enti o Associazioni aderenti all'iniziativa;
 - e) bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - f) altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.
3. Le società sportive dovranno altresì indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a cui eventualmente partecipa la società.
4. La determinazione dell'entità dei contributi di cui all'art. 6 lettera h) (Diritto allo Studio), da contenere entro il fondo assegnato annualmente dalla Regione, nonché l'individuazione delle scuole beneficiarie sono demandate all'esame dell'apposita Commissione Comunale per il Diritto allo Studio, che formulerà all'Amministrazione Comunale una motivata proposta.
5. Qualora la Giunta non concordi, in tutto o in parte con tale proposta, dovrà indicare nell'atto deliberativo di concessione, ed informare la commissione, i motivi del dissenso.
6. Le modalità procedurali per l'istruttoria e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 – lettera m), n) e all'art. 8 lettera f), g) vengono disciplinati con appositi specifici regolamenti.

Art. 13

1. La Giunta Municipale, sulla base delle richieste di cui all'art. 11 provvede con proprio atto deliberativo all'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 – lettera a) e b) previa acquisizione agli atti dei necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza e/o lo stato del bisogno del nucleo familiare del richiedente.
2. Lo stato di indigenza verrà determinato con riferimento al minimo vitale fissato dalla Legge 30/07/1990 n. 217 "Istituzione del patrocinio dello Stato per i non abbienti".
3. L'erogazione dei contributi, nonché la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere a studenti, è altresì subordinato al rilascio da parte della competente Autorità Scolastica del certificato attestante la frequenza.

Art.14

1. La Giunta Municipale, sulla base delle richieste di cui all'art. 12, provvede con proprio atto deliberativo all'erogazione di contributi di cui all'art. 6 lettera c), d), f) e g) nonché alla concessione in uso degli immobili di cui alla lettera i) dello stesso articolo del presente Regolamento previa verifica di quanto segue:
 - a) che l'iniziativa o l'attività per cui si chiede l'intervento sia di pubblica rilevanza, cioè sia rivolta all'intera collettività e non ad interessi particolaristici;
 - b) che l'iniziativa o l'attività non sia in contrasto con il programma o gli obiettivi dell'Amministrazione;
 - c) che le iniziative a carattere ricreativo e sportivo siano principalmente rivolte a migliorare la vita dei cittadini per una corretta utilizzazione del tempo libero;
 - d) che l'Amministrazione possa esercitare, ove occorra, una fattiva opera di controllo sull'utilizzo dei contributi richiesti e con l'obbligo da parte dei richiedenti di presentare il consuntivo dell'attività svolta che permetta di verificare i risultati conseguiti.

PARTE QUINTA

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 15

1. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'appalto fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per tali finalità.
2. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo possibile del servizio comunale di assistenza sociale, salvo che non si tratti di casi di grave ed imminente pregiudizio alle persone del richiedente o dei suoi familiari, nei quali il Sindaco adotta la sua decisione in base a propria valutazione.
3. Periodicamente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa delibera il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi dell'art. 45 – 5° comma della legge 08/06/1990 n. 142.

Art. 16

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari,

Art. 17

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Giunta Comunale presenterà un rendiconto al Consiglio Comunale delle sovvenzioni a finanziamenti economici concessi l'anno precedente a soggetti pubblici e privati.

PARTE SESTA

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 18

1. E' istituito entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 19

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi;
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome, nome, data di nascita e indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);
 - f) atto deliberativo o provvedimento di concessione.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;

- b) indirizzo;
- c) partita I.V.A.;
- d) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- e) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- f) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);
- g) atto deliberativo o provvedimento di concessione.

Art. 20

1. Alla prima redazione dell'albo degli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità dell'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Segreteria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. E' istituito l'Albo informatizzato. L'Albo può essere consultato, anche in forma gratuita, da ogni cittadino.

PARTE SETTIMA

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Art. 21

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione a norma di legge e la diffusione ai soggetti previsti all'art. 8.